



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO "G. LEVA" TRAVEDONA MONATE (VA)
Largo Don Lorenzo Milani n. 20, 21028 Travedona Monate
Tel. 0332/977461 – fax 0332/978360 – C.F. 83007110121
e-mail comprensivotravedona@libero.it posta cert: VAIC83300L@pec.istruzione.it
web: www.ictravedonamonate.gov.it

Circolare N. 109

Travedona Monate, 08 gennaio 2018

- AI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI
 - AL PERSONALE DOCENTE E ATA
- SCUOLE SECONDARIE I GRADO
TRAVEDONA MONATE
BIANDRONNO
VARANO BORGHI**

e per conoscenza
AI COMUNI DI

TRAVEDONA MONATE, BIANDRONNO, VARANO BORGHI, COMABBIO e TERNATE
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

OGGETTO: Uscita autonoma degli alunni da scuola.

Entrata in vigore della Legge n.172 del 04/12/2017 di conversione del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.148 art. 19 bis "Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici".

Si informano le famiglie che è entrata in vigore, in data 6 dicembre 2017, la Legge 4 dicembre 2017, n.172, art. 19.bis, che prevede la facoltà, per i genitori/tutori, di autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l'uscita autonoma dai locali scolastici, al termine dell'orario delle lezioni, degli alunni minori di 14 anni.

Di seguito si riporta il contenuto dell'articolo 19 bis, comma 1, della Legge n.172:

"I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza".

Spetta ai genitori, quindi, valutare il grado di autonomia del proprio figlio e il contesto ambientale del territorio relativo al tragitto da scuola a casa, consapevoli che l'autorizzazione al ritorno autonomo diventa un atto formale che solleva il personale scolastico da ogni responsabilità all'uscita dai locali scolastici.

Gli esercenti la potestà genitoriale che volessero autorizzare i propri figli ad uscire autonomamente dovranno quindi compilare l'allegato modulo, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni in esso contenute.

L'autorizzazione, debitamente firmata da entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilità o dal tutore/soggetto affidatario, **dovrà essere restituita al docente coordinatore di classe entro e non oltre il 15 gennaio 2018.**

Resta inteso che, qualora non pervenisse a questo ufficio alcuna liberatoria, permane l'obbligo di prelevare i minori da parte di un genitore o di un suo delegato maggiorenne.

Infine corre l'obbligo di precisare che, per gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto, l'articolo 19, comma 2, della Legge n.172 aggiunge:

"L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche."

Ringraziando per la collaborazione, gradita è l'occasione per porgere cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93